



Verbale di assemblea ordinaria dell'associazione

"Una Caresse per Crescere ODV" per approvazione bilancio e integrazione statuto

Il 29 aprile 2021 ad ore 18,30 in seconda convocazione, si è riunita in videoconferenza su piattaforma Zoom a sensi dell'art. 37 G 4 delle L. 27/2020 e successive paragrafi e integrazioni, atteso il periodo pandemico in essere, l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Una Caresse per Crescere ODV" con sede in Mestre Venezia via Boccherini 12, C.F. 90159130278 per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:

- 1) Integrazione nuovo statuto sociale alla luce delle indicazioni ricevute dalla Regione Veneto; approvazione nuovo statuto;
 - 2) Nomina Componenti Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico;
 - 3) Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
 - 4) Nuovi progetti a favore del Reparto di Patologia Neonatale e Pediatria;
 - 5) Varie ed eventuali.
- Assieme la Presidenza a termine di statuto e comunque su richiesta degli intervenienti il sig. Stefano Scaliternis.
- Risultano collegati con modalità che garantisce - come i presenti riconoscono - l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e l'esercizio del diritto di voto a cura Stefano Scaliternis (o anche con delega di Raffaella Martelli), Tommaso De Ville, Paolo Gricchioli, Vittoria D'Agnano, Luca Crosti, Flavia Messadria, Mouna Lemmroth.

Quanto al punto 1 all'ODG ^{il presidente} da lettura delle comunicazioni giunte dalla Regione Veneto in data 26/3/2021 con le quali l'Ente dava atto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Regionale delle ODV con il D.D. 4 del 25/2/2021 con il quale VE0625 chiedendo tuttavia l'integrazione ^{degli} dello Statuto nei termini ora dettagliatamente indicati. Il Presidente prende quindi a dare lettura del nuovo testo dello Statuto illustrando all'assemblea le modifiche e le integrazioni apportate e chiedendo all'assemblea di ratificare l'assemblea all'unanimità approva.

Quanto al punto 2 all'ODG l'assemblea procede a nominare quali membri del Consiglio Amministrativo dei signori: Stefano Salteris presidente, Luca Rossi vicepresidente, Angelica Maritan tesoriere, Vito D'Agostini (pubbliche relazioni), Morena Senigaglia e Barbara Foroni (responsabili acquisti); consigliere Flavia Messalva e quali membri del Comitato Scientifico i signori per la durata di 2 anni:

Paolo Caracchioli (Presidente), Silvia Compagno, Flavia Messalva, Tommaso Maluse, Brian Fardinoni e Francesca Koch.

Quanto al punto 3 all'ODG il Presidente dà lettura e spiegazione del bilancio Consuntivo e preventivo delle relazioni e accompagnamento offrendo ai partecipanti la documentazione ^{contabile} afferente alle movimentazioni di tutto il 2020 e offrendo ai partecipanti tutte le spiegazioni richieste.

Il bilancio preventivo e il bilancio Consuntivo messi ai voti vengono approvati all'unanimità.

Quanto al punto 4 all'ODG il Presidente informa
 in primo luogo del progetto giunto dall'associato
 Tommaso De Ville il quale aveva invitato ad
 esporre i contenuti e a rispondere alle osservazioni
 dei partecipanti all'assemblea.

Il De Ville propone di creare un gruppo di incontro,
 aperto alle coppie di genitori e volto ad affrontare
 i termini da nascita difficili o prematuro. Con
 l'ausilio del consigliere stesso, nelle vesti di
 agevolatore e della dottoressa Paola Battocchis
 (di cui viene fornito l'autorevole curriculum)
 psicologa e psicoterapeuta specializzata
 nella cura dei disturbi da ansia e depressione,
 problemi di coppia, elaborazione di esperienze
 traumatiche in particolare per terapie prenatali
 e della nascita.

Per il primo periodo - da intendersi di prova -
 il Consigliere De Ville propone di accollarsi
 il costo della dr. ssa Battocchis e ciò a titolo
 personale.

Dopo ampia discussione l'Assemblea delibera di
 approvare il progetto dando mandato a Tommaso
 De Ville di realizzarlo.

La dottoressa Caricchioli per conto del Comitato
 Scientifico provvederà a fornire entro maggio
 una serie di progetti riguardando l'aspetto
 della formazione del personale medico e/o
 infermieristico preso atto degli ottimi risultati
 e delle ottime ricadute sul reparto che ha
 avuto in passato l'esperienza formativa
 della dr. ssa Calligaris.

Nessuno prendendo la parola sul punto 5 il
 Presidente dichiara chiusa l'Assemblea assente

Le ore 19,55
U. Presidente
Heleno Kalitornis

Firma in originale

Heleno Kalitornis

START WORKING
7/5/2021



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Venezia
Ufficio Territoriale di San Donà di Piave

No. 9/8

Atti Privati Serie 3°

Esatti €

IL FUNZIONARIO

Giovanni Malmone

Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UNA CAREZZA PER CRESCERE ODV"



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**UNA CAREZZA PER CRESCERE ODV**>> associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Boccherini 12, Mestre nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa opererà nei seguenti settori:

- Prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lett. C Dlgs 117/2017);
- Educazione, Istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. D Dlgs 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

del tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (lett. W Dlgs 117/2017);.

Svolge in particolare la propria attività in favore e a tutela dei bambini e neonati ricoverati presso la Patologia Neonatale, TIN ed il Reparto di Pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e dei genitori dei medesimi, mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Organizzazione si propone di:

1. Garantire supporto morale e psicologico ai genitori di bambini, ed in particolare di neonati prematuri e non, sia durante la fase del ricovero ospedaliero che successivamente alla dimissione;
2. Garantire un supporto anche materiale a famiglie con disagio economico o sociale di bambini affetti da sequele correlate alle problematiche di ricovero;
3. Sensibilizzare gli operatori sanitari sugli aspetti dell'umanizzazione delle cure, della bioetica e della comunicazione;
4. Sostenere qualsiasi iniziativa utile a migliorare l'assistenza del neonato nonché la diagnosi e il trattamento precoce delle patologie dell'età pediatrica e adulta conseguenti alla prematurità, mediante la promozione dell'aggiornamento scientifico del personale medico ed infermieristico della Patologia Neonatale, TIN e del Reparto di Pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre; l'acquisizione di nuove apparecchiature, la ricerca epidemiologica e la valutazione a distanza dell'assistenza;
5. Promuovere l'informazione e la sensibilizzazione a livello di cittadinanza e presso le Autorità e le Istituzioni, sulle problematiche che i neonati prematuri e non possono presentare sia nella fase immediatamente post natale, durante la degenza in Ospedale, sia a lungo termine nel corso della vita successiva nonché sulle ripercussioni che la nascita pretermine può comportare per l'intera famiglia, attraverso la programmazione di corsi di sostegno psicologico, di primo soccorso pediatrico e manovre salvavita;
6. Svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
7. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra citate ivi compreso il sostegno scolastico a favore dei bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- Il Comitato Scientifico
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

Al componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea che può tenersi anche in forma telematica è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo, quale Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati prorogabili per volontà dell'Assemblea che li nomina

Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; le riunioni possono tenersi anche in forma telematica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea e acquisisce, dando attuazione, alle richieste e segnalazioni del Comitato Scientifico,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sull'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15 bis (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico si compone di esperti e personalità di particolare e rinomata competenza nel campo medico. Almeno un componente di tale organo è esperto delle problematiche infermieristiche e della vigilanza infantile.

Il comitato Scientifico formula proposte, richieste e pareri su ogni attività dell'Associazione che comporti scelte o valutazioni aventi implicazioni di natura tecnico - scientifica.

La nomina dei componenti del Comitato Scientifico avviene da parte dell'Assemblea dei soci che ne determina anche il relativo numero e la durata dell'incarico.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente ad evadere l'incombente che è il Consiglio Direttivo

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Stefano Molteni

